

Il Presidente del Tribunale
dott. Antonio de Luce



TRIBUNALE DI TRANI

TABELLE TRIENNIO: 2017/2019

UFFICIO GIP/GUP

Il presente progetto tabellare è provvisoriamente esecutivo ex art. 29, 2° comma, circ. tab., a seguito di approvazione unanime del consiglio giudiziario.

COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE

La Sezione GIP-GUP è composta da 5 giudici professionali, in rispetto del previsto rapporto proporzionale di 1/3 rispetto all'organico di 12 magistrati della Procura della Repubblica di Trani e di 1/10 rispetto all'organico dei magistrati ordinari del Tribunale di Trani.

Tutti i Magistrati della Sezione svolgono sia le funzioni di G.I.P. che quelle di G.U.P., ma non nello stesso procedimento.

Funge da coordinatore (dal 30 ottobre 2015) il dott. Francesco MESSINA, che svolge con completezza e professionalità, sostanzialmente, l'incarico di Presidente di Sezione anche nel nuovo assetto organizzativo, occupandosi sia dei profili logistico-organizzativi sia di questioni giuridico-interpretative, con circolazione delle informazioni necessarie con tutti i componenti della Sezione ed incontri periodici con i medesimi.

Pertanto la Sezione è composta dai magistrati indicati nel prospetto che segue:

Cognome e nome Dott.	In sezione dal	Funzione nella sezione
N.N.	Vacante dal 30-10-2015	
MESSINA Francesco	15-10-2012	G.I.P.-G.U.P. (in via provvisoria dal 15-10-2012 ed in via definitiva dalla data della presa di possesso del Presidente della Sezione Penale) Dal 30-10-2015 Coordinatore della Sezione GIP-GUP
SCHIRALLI Angela	23-07-2010	GUP (dal 12-6-2008 al 22-7-2010); G.I.P.-G.U.P. (dal 23-7-2010)
VOLPE Rossella	16-01-2012	GIP-GUP
CASERTA Maria Grazia	24-02-2015	GIP-GUP

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Assegnazione dei procedimenti per le funzioni di G.I.P.

Gli affari di competenza del G.I.P. verranno distribuiti fra tutti i Magistrati della Sezione secondo il criterio che segue:

- al dott. N.N. i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 1° gennaio al 14 marzo;
- al dott. Francesco MESSINA i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 15 marzo al 26 maggio;
- alla dott.ssa Rossella VOLPE i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 27 maggio al 7 agosto;
- alla dott.ssa Maria Grazia CASERTA i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 8 agosto al 19 ottobre;
- alla dott.ssa Angela SCHIRALLI i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 20 ottobre al 31 dicembre.

Nel caso di procedimenti con più indagati o imputati il procedimento sarà assegnato sulla base della data di nascita del primo indagato o imputato in ordine alfabetico.

Nella ipotesi di omonimia, il procedimento sarà assegnato all'indagato o imputato che sia nato prima.

Per l'assegnazione dei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato, per i quali non vi sia stata ancora iscrizione al Mod. 21 o al Mod. 44, si applicheranno i criteri sopra indicati con riferimento alla data di nascita dell'istante.

Il predetto criterio di assegnazione riguarda, in via generale, tutte le funzioni di G.I.P., nei procedimenti a carico di persone note.

Nei procedimenti a carico di ignoti si adotterà il criterio del numero di iscrizione nel Registro Generale Notizie di Reato (mod. 44), in particolare quello dell'ultima cifra:

- al dott. N.N. i procedimenti con ultime cifre 1 o 2;
- al dott. Francesco MESSINA i procedimenti con ultime cifre 3 o 4;
- alla dott.ssa Rossella VOLPE i procedimenti con ultime cifre 5 o 6;
- alla dott.ssa Maria Grazia CASERTA i procedimenti con ultime cifre 7 o 8;
- alla dott.ssa Angela SCHIRALLI i procedimenti con ultime cifre 9 o 10.

Tutti i Magistrati della Sezione svolgono sia le funzioni di G.I.P. che quelle di G.U.P. ma non nello stesso procedimento.

Al Magistrato designato quale G.I.P. del procedimento spetterà l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza del giudice durante la fase delle indagini preliminari, tra cui:

- l'adozione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, personali e reali (fino al subentrare del G.U.P. quale giudice che procede);
- i provvedimenti in materia di intercettazione (contro ignoti si seguirà il criterio numerico);
- la decisione sulla richieste di archiviazione (e di autorizzazione alla riapertura delle indagini), previa eventuale fissazione dell'udienza camerale ex artt. 409 e 410 c.p.p.;
- la decisione sulla richiesta di proroga delle indagini (contro ignoti si seguirà il criterio numerico);
- la decisione sulle richieste di giudizio immediato (sia quelle avanzate dal P.M.

che quelle presentate dagli imputati);

- l'esame delle richieste di oblazione presentate durante la fase delle indagini preliminari;
- le richieste, in via ordinaria, di prelievo coattivo di campione biologico, di cui all'art. 359 bis, comma 1°, C.P.P.;

Le richieste di archiviazione che perverranno per elenchi – ai sensi degli artt. 415, ultimo comma, c.p.p. e 107 disp. att. c.p.p. – verranno invece assegnate a ciascun Magistrato cumulativamente per elenchi, in modo tale da garantire un'equa distribuzione del numero dei procedimenti.

2. Distinzione tra le funzioni di GIP e di GUP; assegnazione dei processi per le funzioni di GUP e per l'emissione del decreto penale.

L'incompatibilità tra le funzioni di G.I.P. e quelle di G.U.P. o di emissione del decreto penale di condanna pone una duplice necessità:

- quella di prevedere un meccanismo – anch'esso automatico, predeterminato e tabellarmente previsto – di assegnazione dei procedimenti per lo svolgimento delle funzioni di G.U.P. e per la emissione del decreto penale di condanna ad un Magistrato diverso da quello che ha svolto le funzioni di G.I.P.;
- quella di prevedere, per le ipotesi di incompatibilità, astensione, assenza di breve durata (per ferie, partecipazione a corsi di formazione o altre assenze di breve durata) o altro impedimento del Magistrato assegnatario quale G.I.P. del procedimento, un criterio di supplenza (nelle funzioni di G.I.P.) da parte di altro Magistrato dell'Ufficio che non interferisca con la successiva assegnazione del procedimento ai fini della celebrazione dell'udienza preliminare o della emissione del decreto penale.

Per soddisfare entrambe le esigenze è indispensabile far ricorso ad un criterio circolare inverso per la individuazione del Magistrato incaricato delle funzioni di G.U.P. (così come specificatamente indicate più oltre) e di quello incaricato delle funzioni di supplenza del G.I.P..

Pertanto:

A) per le funzioni di G.U.P.. e l'emissione del decreto penale, gli affari verranno distribuiti fra tutti i Magistrati della Sezione, secondo il criterio di riparto sopra predeterminato:

- al dott. Francesco MESSINA i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 1° gennaio al 14 marzo;
- alla dott.ssa Rossella VOLPE i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 15 marzo al 26 maggio;
- alla dott.ssa Maria Grazia CASERTA i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 27 maggio al 7 agosto;
- alla dott.ssa Angela SCHIRALLI i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 8 agosto al 19 ottobre;
- al dott. N.N. i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 20 ottobre al 31 dicembre;

I predetti criteri di assegnazione dei procedimenti per le funzioni di G.I.P. e di G.U.P. sono destinati ad operare anche con riferimento a quei procedimenti che perverranno per la prima volta all'Ufficio G.I.P. con la richiesta di rinvio a giudizio o di decreto penale di condanna (o con altra richiesta rientrante nelle competenze del G.U.P., come più avanti

delineate), senza che vi sia stata, durante la fase delle indagini preliminari, una precedente assegnazione del procedimento per le funzioni di G.I.P.: anche in questo caso il procedimento verrà assegnato al G.I.P. prestabilito (anche se questi, in ipotesi, non sia chiamato al momento ad emettere alcun provvedimento) e al corrispondente G.U.P.. Ciò consentirà, fra l'altro, di facilitare il compito di individuazione del Magistrato assegnatario (sia quale G.I.P. che quale G.U.P.) del procedimento e consentirà una maggiore semplicità, anche nel controllo, della assegnazione degli affari: ciascun Magistrato, infatti, sarà assegnatario quale G.I.P. o quale G.U.P. dei fascicoli identificati dalla data di nascita dell'indagato o dell'imputato, senza che su tali assegnazioni possano influire le vicende del procedimento (quale, ad es. l'intervento o meno di una richiesta di proroga delle indagini o di altra richiesta da parte del P.M.).

In definitiva, dunque, si avrà:

- proc. indagato o imputato riportante data di nascita dal 1° gennaio al 14 marzo:
G.I.P. N.N.; G.U.P. MESSINA;
- proc. indagato o imputato riportante data di nascita dal 15 marzo al 26 maggio:
G.I.P. MESSINA; G.U.P. VOLPE;
- proc. indagato o imputato riportante data di nascita dal 27 maggio al 7 agosto
G.I.P. VOLPE; G.U.P. CASERTA;
- proc. indagato o imputato riportante data di nascita dal 8 agosto al 19 ottobre
G.I.P. CASERTA; G.U.P. SCHIRALLI;
- proc. indagato o imputato riportante data di nascita dal 20 ottobre al 31 dicembre
G.I.P. SCHIRALLI G.U.P. N.N.;

Il criterio di abbinamento G.I.P.-G.U.P. ora delineato varrà anche in caso di assegnazione degli affari al G.I.P. per ragioni di turno e quindi a prescindere dal criterio della data di nascita.

COMPETENZE DEI MAGISTRATI DELLA SEZIONE

Al Magistrato designato quale G.U.P. del procedimento spetterà:

- l'esame della richiesta di emissione del decreto penale di condanna;
- la celebrazione dell'udienza preliminare e tutti gli adempimenti ad essa inerenti o conseguenti (quale, ad es., i decreti di irreperibilità per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o la formazione del fascicolo per il dibattimento);
- l'ammissione e la conseguente celebrazione dei giudizi abbreviati (anche in caso di richiesta formulata dall'imputato a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 458 c.p.p.);
- l'esame e la decisione sulle richieste di applicazione della pena avanzate dalle parti, sia quelle proposte in sede di udienza preliminare o nelle more della sua celebrazione, sia quelle presentate dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, sia, infine, quelle presentate nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 c.p.p. (anche per queste ultime, infatti, è necessario separare la fase della decisione sull'imputazione dalle funzioni di G.I.P., stante l'incompatibilità a decidere su tali richieste da parte del G.I.P. che abbia emesso provvedimenti in materia cautelare personale; ciò, peraltro, consentirà anche di assicurare che sia sempre il medesimo giudice, tabellarmente predeterminato secondo il criterio numerico, a decidere sulla richiesta di applicazione della pena, a prescindere dalla circostanza, rimessa alle parti, che la richiesta sia formulata durante la fase delle indagini preliminari o dopo la loro conclusione, in entrambi i casi, infatti, sarà sempre il giudice designato quale G.U.P. del procedimento a decidere su tale richiesta);
- le decisioni in materia di misure cautelari successive alla richiesta di rinvio a giudizio o alla richiesta di rito abbreviato o di applicazione della pena : da tale momento, infatti, il giudice che procede – come tale competente a decidere in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 279 c.p.p. – è il G.U.P.; né questo certamente comporta alcuna situazione di incompatibilità allo svolgimento del giudizio abbreviato o alla applicazione della pena, trattandosi di decisioni assunte, appunto, nella veste di giudice che procede (e non di G.I.P.), le quali decisioni non determinano alcuna situazione d'incompatibilità (al pari di quanto avviene per la fase dibattimentale); le decisioni in materia cautelare anche dopo la richiesta o l'emissione del decreto di giudizio immediato continuano, invece, a spettare, quale giudice che procede, al G.I.P. (competente ad emettere tale decreto) e passano al G.U.P. solo dopo la presentazione di una richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena.

3. Assegnazione dei procedimenti derivanti da separazione da altro procedimento (cd. stralcio).

Sono frequenti le ipotesi di cd. stralcio, da parte del pubblico ministero, di talune posizioni processuali, con formazione di un separato procedimento a carico di determinati indagati e/o di determinate ipotesi di reato: in tali casi l'assegnazione del nuovo procedimento (quello derivato, appunto, dallo stralcio) non potrà aver riguardo al nuovo

numero di iscrizione nel R.N.R., ma dovrà continuare a far riferimento, – sia per le funzioni di G.I.P. che per le funzioni di G.U.P., – al numero di iscrizione nel R.N.R. del procedimento originario.

In tal modo si eviterà, da un lato, che il Giudice originariamente designato (sia quale G.I.P. che quale G.U.P.) possa mutare (per taluno degli indagati e/o delle imputazioni) in conseguenza di scelte (spesso del tutto discrezionali) del P.M. (con la conseguenza anche della dispersione della conoscenza degli atti processuali), dall'altro, che per effetto della riassegnazione del procedimento nato dallo stralcio (sulla base del nuovo numero di iscrizione) il medesimo Magistrato venga chiamato a svolgere, con riferimento alla stessa vicenda processuale, sia le funzioni di G.U.P. (ad es. nel procedimento originario), sia quelle di G.I.P. (in ipotesi nel procedimento separato).

4. Turni settimanali per le udienze di convalida e gli affari urgenti.

Per le urgenze del G.I.P. è opportuna la previsione di turni settimanali.

Tali turni saranno stabiliti, con opportuno anticipo, annualmente, dal Magistrato coordinatore della Sezione, che assicurerà la uguale distribuzione dei turni stessi (anche con riferimento ai periodi di turno coincidenti con le festività).

Al Magistrato di turno spetteranno:

- la celebrazione delle udienze di convalida di arresti e fermi (con i conseguenti provvedimenti in materia cautelare), ad eccezione delle udienze di convalida di fermi o arresti eseguiti in procedimenti già assegnati ad altro Magistrato (ad es. per una precedente autorizzazione ad operazioni di intercettazioni o per un precedente arresto o fermo), nel qual caso l'udienza di convalida sarà tenuta dal Magistrato già titolare del procedimento (ciò sia per evitare situazioni di incompatibilità di più magistrati nel medesimo procedimento, sia per non sottoporre a valutazioni di G.I.P. diversi i fatti oggetto del procedimento, con l'effetto anche di disperdere la conoscenza degli atti processuali già acquisita dal primo G.I.P.);
- gli interrogatori cc.dd. di garanzia su richiesta di altra Autorità Giudiziaria (art. 294 comma 5 c.p.p.) o comunque le rogatorie provenienti da altra Autorità Giudiziaria (anche dall'estero) e pervenute all'Ufficio durante la settimana di turno;
- l'adozione dei provvedimenti di convalida delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal P.M. ai sensi dell'art. 267 comma 2 c.p.p.;
- i provvedimenti di convalida di decreto del P.M. di prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.

I procedimenti trattati dal Magistrato di turno restano a lui assegnati quale G.I.P., in deroga al criterio della data di nascita, con la conseguente applicazione dei criteri sopra esposti per la individuazione del Magistrato chiamato alle funzioni di G.U.P. e di G.I.P. supplente.

Non spettano, invece, al G.I.P. di turno, ma verranno assegnati secondo il criterio della data di nascita (ovvero in caso di procedimenti contro ignoti secondo il criterio numerico) sopra indicato:

- le richieste in materia di misure cautelari personali;
- le richieste in materia di misure cautelari reali, comprese le richieste di convalida dei sequestri preventivi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 321, comma 3

- bis, c.p.p., dal P.M. o dalla polizia giudiziaria;
- le richieste di incidenti probatori;
 - le richieste di proroga delle indagini;
 - i provvedimenti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione disposte per la prima volta nell'ambito di un procedimento.

5. Provvedimenti in materia di intercettazione.

È necessario disciplinare l'adozione dei provvedimenti in materia di intercettazione, per evitare che nell'ambito dello stesso procedimento siano emessi provvedimenti di diversi G.I.P., con il rischio di differenti valutazioni e l'inevitabile conseguenza della incompatibilità di più magistrati dell'Ufficio alle funzioni di G.U.P.. Occorre, quindi, stabilire che tutti i provvedimenti in materia di intercettazione nell'ambito del medesimo procedimento siano adottati dallo stesso G.I.P., titolare del procedimento (o, in caso di sua assenza o altro impedimento, dal suo supplente G.I.P.).

Pertanto:

- le richieste di autorizzazione ad operazioni di intercettazione che pervengano per la prima volta verranno assegnate al G.I.P. titolare del procedimento secondo il criterio di assegnazione degli affari sopra indicato (criterio G.I.P.), con la precisazione che, nel caso in cui pervenga una richiesta di autorizzazione ad operazioni di intercettazione contro ignoti (comprese le richieste di intercettazione di utenze in uso alla persona offesa in procedimento contro ignoti), il criterio di assegnazione sarà quello precedentemente indicato relativo alle assegnazioni dei procedimenti contro ignoti;

- qualunque richiesta in materia di intercettazione che pervenga, invece, con riferimento ad un fascicolo già assegnato al G.I.P. (per ragioni di data di nascita o di numero in caso di procedimenti contro ignoti ovvero per ragioni "di turno" come sopra precisato) dovrà essere sottoposte al G.I.P. titolare (o, in caso di sua assenza o impedimento, al suo supplente G.I.P.);

- tutte le successive richieste in materia di intercettazione (quali la richiesta di proroga di intercettazioni già in corso, la richiesta di ulteriori intercettazioni su altre utenze, la richiesta di acquisizione di ulteriori tabulati, la richiesta di autorizzazione al ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni, insomma ogni altro provvedimento successivo alla prima richiesta), dovranno essere esaminate e decise dal Magistrato G.I.P. titolare del procedimento stesso¹.

6. Richieste di giudizio immediato e richieste di riti alternativi (giudizio abbreviato ed applicazione della pena) successive alla emissione del decreto di giudizio immediato.

La competenza a decidere sulla richiesta di giudizio immediato spetta al Magistrato titolare quale G.I.P. del procedimento (cfr. art. 454 comma 1 c.p.p.), il quale resta, in questa fase, competente anche ad emettere i provvedimenti in materia cautelare: ciò consentirà che, in caso di rigetto della richiesta e di successiva richiesta di rinvio a giudizio, il procedimento potrà essere trattato quale G.U.P. dal Magistrato a ciò designato.

Nell'ipotesi in cui alla emissione del decreto di giudizio immediato faccia seguito la

¹ Da qui la evidente necessità di una tempestiva trasmissione della richiesta da parte del P.M., che dovrà pervenire in tempo utile per la sottoposizione al Magistrato titolare del procedimento.

richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena (ai sensi degli artt. 458 e 446 c.p.p.), previa deliberazione da parte del G.I.P. che ha emesso il decreto di giudizio immediato sull'ammissibilità del rito alternativo, tale richiesta verrà successivamente esaminata dal Magistrato assegnatario quale G.U.P. del procedimento, il quale – secondo quanto si è sopra stabilito – sarà anche competente a decidere sulle richieste in materia cautelare successive alla richiesta di questi ultimi due riti speciali.

7. Richieste avanzate in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

Le richieste di giudizio abbreviato e di applicazione della pena avanzate in sede di opposizione a decreto penale devono essere sottoposte ad un Magistrato diverso dal G.U.P. che ha emesso il decreto penale di condanna e che si è quindi pronunciato sulla colpevolezza dell'imputato: in questo caso, pertanto, la decisione va rimessa al G.U.P. supplente di quello che ha emesso il decreto opposto.

Possono, invece, essere emessi dallo stesso G.U.P. che ha emesso il decreto penale, in quanto non implicano alcuna decisione sulla imputazione, ma un mero rinvio all'esame del giudice dibattimentale, i decreti di giudizio immediato (ex artt. 456 e 464 comma 1 c.p.p.) o i decreti di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (ex art. 557 c.p.p.) conseguenti all'opposizione.

Allo stesso G.U.P. che ha emesso il decreto penale di condanna spetta anche la decisione sulla richiesta di oblazione (e la eventuale conseguente sentenza di estinzione del reato a seguito del pagamento della somma dovuta) proposta con l'atto di opposizione (ai sensi degli artt. 464, comma 2, e 557, comma 1, c.p.p.).

8. I procedimenti di esecuzione.

Anche per questi va previsto un criterio automatico e predeterminato di assegnazione degli affari.

Varrà, pertanto, il criterio della data di nascita del soggetto processuale cui si riferisce l'incidente di esecuzione:

- al dott. N.N. i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 1° gennaio al 14 marzo;
- al dott. Francesco MESSINA i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 15 marzo al 26 maggio;
- alla dott.ssa Rossella VOLPE i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 27 maggio al 7 agosto;
- alla dott.ssa Maria Grazia CASERTA i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 8 agosto al 19 ottobre;
- alla dott.ssa Angela SCHIRALLI i procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 20 ottobre al 31 dicembre.

Si derogherà a tale criterio per i procedimenti aventi ad oggetto l'esecuzione (es. correzione di errore materiale, omessa statuizione sulle spese, applicazione della continuazione, questioni sul titolo esecutivo) dei provvedimenti (ad es. sentenze, decreti penali, decreti di archiviazione) in precedenza emessi da uno dei Magistrati addetti alla Sezione G.I.P. – G.U.P. In tal caso, infatti, il procedimento sarà assegnato allo stesso Magistrato che ha emesso il provvedimento cui il procedimento di esecuzione si riferisce.

Inoltre, qualora trattasi di impugnazione (es. gravame avverso un provvedimento di liquidazione di indennità di custodia o altro), il procedimento di esecuzione è assegnato

al G.I.P. con il nuovo criterio della data di nascita del soggetto cui si riferisce l'incidente di esecuzione (non è mai assegnato allo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: pertanto, qualora vi sia coincidenza, secondo la data di nascita, tra il giudice della cognizione e quello dell'esecuzione, il procedimento viene assegnato al giudice inserito in ordine successivo).

Qualora il Magistrato titolare dei procedimenti di incidenti di esecuzione sia stato trasferito ad altro Ufficio e il posto di G.I.P. non venga coperto, i procedimenti di cui sopra vengono riassegnati con il nuovo criterio numerico della data di nascita.

9. Attribuzioni del Magistrato coordinatore

Al Magistrato coordinatore spetta:

- la vigilanza sulla distribuzione del lavoro tra i magistrati secondo i criteri sopra indicati;
- la cura dello scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della Sezione;
- la predisposizione annuale, con congruo anticipo, dei turni settimanali dei G.I.P.;
- la organizzazione dei periodi feriali, in particolare con riferimento alla organizzazione del lavoro durante il periodo feriale estivo.

10. Affari urgenti pervenuti nel giorno del sabato.

Qualora il magistrato titolare del fascicolo (anche se non in congedo) non possa assicurare la presenza in ufficio nella giornata del sabato, gli affari urgenti pervenuti nella stessa giornata vanno sottoposti all'esame dei magistrati supplenti (secondo l'ordine tabellare di sostituzione) solo se presenti in ufficio e da questi trattati. In ogni caso e qualora siano assenti in ufficio il magistrato titolare ed i magistrati supplenti, il magistrato di turno assicura la reperibilità e la trattazione degli affari urgenti nelle giornate del sabato (anche se non presente in ufficio) e della domenica.

Ai fini del presente decreto si considerano urgenti gli affari la cui trattazione non può essere differita al lunedì successivo.

CRITERI DI SOSTITUZIONE

Per le supplenze nelle funzioni di G.I.P. e nelle funzioni di G.U.P. si procederà secondo i criteri seguenti:

Supplenze nelle funzioni G.I.P.:

- dr. N.N., nell'ordine: Schiralli, Caserta, Volpe, Messina;
- dr. Messina, nell'ordine: N.N., Schiralli, Caserta, Volpe;
- dr.ssa Volpe, nell'ordine: Messina, N.N., Caserta;
- dr. Caserta, nell'ordine: Volpe, Messina, N.N., Schiralli;
- dr.ssa Schiralli, nell'ordine: Caserta, Volpe, Messina, N.N.

Supplenze nelle funzioni di G.U.P.:

- 1) dr. N.N., nell'ordine: Messina, Volpe, Caserta, Schiralli;
- 2) dr. Messina, nell'ordine: Volpe, Caserta, Schiralli, N.N.;
- 3) dr.ssa Volpe, nell'ordine: Caserta, Schiralli, N.N., Messina;
- 4) dr.ssa Caserta, nell'ordine: Schiralli, N.N., Messina, Volpe;
- 5) dr.ssa Schiralli, nell'ordine: N.N., Messina, Volpe, Caserta.

L'adozione di siffatti criteri circolari inversi consentirà di eliminare i casi di incompatibilità alle funzioni di G.U.P. di tutti i magistrati dell'Ufficio a causa del pregresso svolgimento delle funzioni di G.I.P. e quindi la necessità del ricorso alla supplenza di magistrati esterni all'Ufficio.

Se, per la sostituzione di uno dei cinque GIP-GUP, non risulti possibile utilizzare alcuno degli altri quattro, il sostituto è individuato dal Presidente del Tribunale tra i giudici professionali monocratici che trattano materia penale, nella sede centrale di Trani, al di fuori della Sezione GIP-GUP, seguendo ordine decrescente di anzianità.

In deroga ai criteri di sostituzione, per garantire un'equa distribuzione del lavoro fra i magistrati della sezione e sino alla copertura del posto tabellare resosi vacante a seguito del trasferimento del dott. Francesco ZECCHILLO (N.N.), per il ruolo tabellare del dott. Zecchillo vigono i criteri provvisori di cui ai decreti del Presidente del Tribunale n. 26/2015 del 29-10-2015 e n. 28/2016 del 3-10-2016, come di seguito riepilogati:

A) I procedimenti GIP del ruolo ex Zecchillo già assegnati o di nuova assegnazione (*affari di competenza del GIP con indagato o imputato riportante data di nascita dal 1° gennaio al 14 marzo*) pervenuti con richiesta di adozione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, personali e reali, richiesta di adozione di provvedimenti in materia di intercettazione, richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, richiesta di incidente probatorio, richiesta di giudizio immediato, richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini, richiesta di oblazione presentata durante la fase delle indagini preliminari, ogni ulteriore richiesta inerente la fase GIP (ad eccezione delle richieste di archiviazione) verranno distribuiti alla dott.ssa Angela Schiralli, alla dott.ssa Rossella Volpe e alla dott.ssa Maria Grazia Caserta secondo i seguenti criteri:

- dott.ssa Schiralli: procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 1° gennaio al 24 gennaio;

- dott.ssa Volpe: procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 25 gennaio al 17 febbraio;
- dott.ssa Caserta: procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 18 febbraio al 14 marzo.

L'esclusione del dott. Francesco Messina nella suddetta ripartizione si giustifica in quanto l'assegnazione al dott. Messina dei suddetti affari determinerebbe l'incompatibilità del predetto magistrato nella successiva fase GUP, secondo le tabelle vigenti. Al dott. Francesco Messina saranno assegnati in via esclusiva, per equilibrare il carico di lavoro fra i magistrati della sezione, gli affari di cui ai punti B e F);

B) I procedimenti GIP del ruolo ex Zecchillo, già assegnati o di nuova assegnazione a carico di soggetti noti o ignoti, pervenuti con richiesta di archiviazione, anche con opposizione da parte della persona offesa (*affari di competenza del GIP con indagato o imputato riportante data di nascita dal 1° gennaio al 14 marzo*), saranno assegnati al dott. Francesco Messina, ad eccezione dei procedimenti pervenuti con richiesta di archiviazione che costituiscono stralcio di altri procedimenti, che saranno assegnati secondo gli ordinari criteri di sostituzione tabellare del ruolo ex Zecchillo al magistrato GIP supplente, dott.ssa Angela Schiralli;

C) I procedimenti GUP del ruolo ex Zecchillo non ancora fissati o di nuova assegnazione pervenuti con richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione concordata della pena nella fase delle indagini preliminari nonché i procedimenti pervenuti con richiesta di emissione di decreto penale di condanna (*gli affari di competenza del GIP/GUP con indagato o imputato riportante data di nascita dal 20 ottobre al 31 dicembre*) verranno distribuiti al dott. Francesco Messina, alla dott.ssa Angela Schiralli, alla dott.ssa Rossella Volpe e alla dott.ssa Maria Grazia Caserta secondo i seguenti criteri:

- dott. Messina: procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 20 ottobre al 6 novembre;
- dott.ssa Schiralli: procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 7 novembre al 25 novembre;
- dott.ssa Volpe: procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 26 novembre al 13 dicembre;
 - dott.ssa Caserta: procedimenti con indagato o imputato riportante data di nascita dal 14 dicembre al 31 dicembre;

D) I procedimenti GUP del ruolo ex Zecchillo non ancora fissati o di nuova assegnazione pervenuti con richiesta di rito alternativo (rito abbreviato o patteggiamento) a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato emesso dalla dott.ssa Schiralli e i procedimenti di opposizione a decreto penale di condanna emesso dalla stessa verranno assegnati (*a seguito di astensione della dott.ssa Schiralli*) al dott. Francesco Messina. L'esclusione degli altri magistrati della sezione dalla suddetta assegnazione si giustifica in quanto, in ragione della vacanza del ruolo tabellare del dott. Zecchillo, al dott. Messina non saranno più assegnati quale GUP i procedimenti di cui al presente punto D) derivanti dal ruolo GIP del dott. Zecchillo, suddivisi fra tutti i magistrati;

E) I procedimenti a carico di ignoti del ruolo ex Zecchillo (con le ultime cifre 1 o 2) pervenuti con richieste diverse dalla richiesta di archiviazione (es. richieste di provvedimenti in materia di intercettazione ovvero richiesta di adozione di misure cautelari reali) saranno assegnati al magistrato di turno;

F) I procedimenti di esecuzione del ruolo ex Zecchillo (procedimenti con indagato o imputato con data di nascita dal 1 gennaio al 14 marzo) verranno assegnati al dott. Francesco Messina;

G) In caso di incompatibilità, impedimento, astensione o ricsuzione dei giudici definitivamente assegnati dei procedimenti GIP/GUP del ruolo ex Zecchillo saranno applicati i vigenti criteri tabellari di sostituzione delle funzioni GIP/GUP;

UDIENZE

I giudici della Sezione terranno, sia come GIP che come GUP, le udienze nei medesimi giorni.

UDIENZE	GIORNI DI UDIENZA	AULA DI UDIENZA
G.I.P. (udienza di convalida dei fermi e degli arresti in flagranza nonché convalide dei decreti di intercettazioni telefoniche ed ambientali)	<i>Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica</i> (Turni settimanali alternati, dal Lunedì alla Domenica)	
G.U.P. dott. N.N. (tutte le settimane)	<i>- Ogni Venerdì del mese;</i>	Aula GUP
G.U.P. dott.ssa Angela SCHIRALLI	<i>Ogni Martedì del mese</i>	Aula GUP
G.U.P. dott.ssa Maria Grazia CASERTA (tutte le settimane)	<i>- Ogni Giovedì del mese</i>	Aula GUP.
G.U.P. dott. Francesco MESSINA	<i>- Ogni Mercoledì del mese</i>	Aula GUP
G.U.P. dott.ssa Rossella VOLPE	<i>Ogni Lunedì del mese</i>	Aula GUP
G.U.P. (eventuale udienza per incidenti probatori)	<i>Sabato, salvo eventuali udienze straordinarie dettate dall'urgenza dei singoli casi</i>	Aula GUP

MAGISTRATI NON PIU' IN SEZIONE

Cognome e nome Dott.	In Sezione		Funzione nella sezione	Movimento successivo	
	Dal	Al		Dal	Destinazione
GIANCASPRO Maria Teresa	8-11-2001	11-1-2009	G.I.P. / G.U.P.	12-1-2009	Consigliere Corte Appello Salerno (trasferimento)
MICCOLI Grazia	2-10-2006	23-06-2010	G.I.P./G.U.P.	24-6-2010	Segreteria C.S.M. (trasferimento)
CASERTA Maria Grazia	12-01-2009	8-12-2011	- GUP (dal 12-1-2009 al 22-7-2010) - G.I.P.-G.U.P (dal 23-7-2010 all'8-12-2011)	9-12-2011	Giudice Tribunale MATERA (trasferimento provvisorio)
GRIPPO Margherita	12-10-2010	16-9-2012	GIP-GUP (applicata per 1 giorno a settimana dal 12-10-2010 al 31-1-2011) e trasferita, in via definitiva alla Sez. GIP-GUP, dal 1°-2- 2011 al 16-9-2012, con funzioni di GIP-GUP	17-9-2012	Consigliere Corte Appello Lecce (Sez. Dist. di Taranto) (trasferimento)
OLIVERI del CASTILLO Roberto	23-7-2010	25-3-2013	GIP (dal 16-5-2005 al 22-7-2010); G.I.P.-G.U.P. (dal 23-7-2010)	26-3-2013	Giudice Tribunale Bari
BUONVINO Luca	8-4-2013	23-2-2015	GIP-GUP	24-2-2015	Giudice Tribunale per i Minorenni Bari

ZECCHILLO Francesco	23-07-2010	29-10-2015	G.I.P.-G.U.P. Coordinatore (dal 2-10-2006) (già G.I.P. dal 30-4-2006 al 1°-10-2006); GIP-GUP (dal 23-7-2010)	30-10-2015	Presidente f.f. Sezione Unica Civile Tribunale Trani
------------------------	------------	------------	--	------------	--